



**COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL SETTORE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06/11/2019

Pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori quindici giorni dal 09/12/2019 al 24/12/2019 ai sensi dell'art.78 del vigente statuto comunale.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 - Costituzione del Fondo	
Articolo 3 - Destinazione del Fondo	
Articolo 4 - Trattamento accessorio	
Articolo 5 - Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate.....	
Articolo 6 - Entrata in vigore	

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento. In questo caso l'importo viene calcolato sugli importi effettivamente riscossi al netto dei compensi spettanti alla società che ha contribuito all'entrata;
 - c) il 5 % delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art.5 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate.

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 1091, della L.n.145/2018 confluiscono nel fondo ex art.67 del CCNL del 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art.68 del medesimo CCNL, pur non rientrando nel limite degli stessi in quanto finanziati da nuove entrate di bilancio attivate a seguito appositi procedimenti amministrativi.
2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Art.6 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.